T 2012

2-3-12
2012
820
633
757/A
Oggetto Bancari

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI GENOVA

SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 11835/2009 R.G.C.

promossa da:

[redacted] in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv.to Franco Fabiani del foro di Como ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to [redacted] per delega a margine dell'atto di citazione

PARTE ATTRICE

contro

[redacted], in persona del legale rapp. pro tempre, elett.te dom. [redacted], rappresentata e difesa dall'avv.to [redacted], presso il cui studio [redacted] è elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio, per mandato alle liti del 5.9.1989 in atti

PARTE CONVENUTA

UDIENZA DI PRECISAZONE DELLE CONCLUSIONI: 04.7.2011

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

06/03/2012 10:59 010561387

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER L'ATTRICE

[redacted]

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, *contrariis reiectis*,

accogliere la domanda come proposta dalla attrice nell'atto di citazione e quindi, accertata e dichiarata l'illegittimità della prassi di capitalizzazione degli interessi a debito a qualunque periodicità di addebito condannare l'istituto di credito convenuto a pagare alla attrice la somma di € 16.311,99 come risultante dalla esperita istruttoria in risposta al formulato quesito peritale a rimborso degli illeciti addebiti eseguiti per i titoli di cui sopra, con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la presente causa e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (12,5%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

Como – Genova, lì 27 giugno 2011

06/03/2012 10:59

All'udienza del 4/7/2011 l[redacted], ritenuti i suoi precedenti scritti difensivi tutti e, da ultimo, la memoria ex art. 101 c.p.c. in data 6/12/2010, vista la prima bozza di CT del dott.[redacted] e la di lui relazione definitiva in data 11/10/2010, richiamato quanto verbalizzato all'udienza del 4/11/2010 nonché,specificatamente, tutte le osservazioni in data 27/9/2010 alla prima bozza della CTU formulate dal CT di parte del[redacted] dott.[redacted] in data 27/9/2010, così conclude:

"Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, conclusione ed eccezione reietta, previe le declaratorie anche pregiudiziali e preliminari tutte del caso -anche in punto prescrizione- (e previa occorrendo richiesta al CTU dott.[redacted] di fornire al Tribunale i chiarimenti del caso circa quanto oggetto della seconda osservazione formulata dal CT di parte dott.[redacted] lla prima bozza della CTU) respingere le avversarie domande tutte mandandone il Banco convenuto integralmente assolto, ponendo le spese della esperita CTU ad integrale carico di parte attrice[redacted] sempre con la vittoria delle spese ed onorari tutti di causa, anche relative alla esperita CTU di parte del dott.[redacted]

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la sopra indicata parte attrice conveniva in giudizio [redacted] chiedendone la condanna al pagamento delle somme indebitamente percepite in forza della capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle spese di chiusura periodica del conto in misura di € 17.368,86.

Si costituiva la banca convenuta esponendo che il rapporto risaliva al 3.11.1998 e che erano stati applicati interessi nella misura contrattualmente prevista; chiedeva il rigetto delle domande ed eccepiva , comunque, il termine di prescrizione decennale (per il periodo antecedente l'agosto 1999).

Concessi i termini istruttori era disposta CTU; era infine fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 04.7.2011 ove le parti precisavano come in epigrafe indicato.

1. **capitalizzazione trimestrale**

La domanda di dichiarazione di nullità delle clausola di capitalizzazione trimestrale deve essere accolta.

Deve essere richiamata la costante giurisprudenza sulla nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente, che figurava nei contratti di conto corrente bancario di cui si tratta (ante delibera Cicr 2000, come quello in esame), in conformità all'orientamento delle Sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario va esclusa attesa l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c. (Sez. un. 4 novembre 2004,

06/03/2012 16:59 ricevuta

n. 21095). Deriva da ciò la pretesa del correntista di ripetere quanto indebitamente versato a titolo di interessi illegittimamente computati a suo carico dalla banca.

All'accoglimento di tale pretesa osta l'intervenuta prescrizione, se ritualmente eccepita.

Infatti, se l'azione di nullità è imprescrittibile, altrettanto non è a dirsi - come chiaramente indicato dall'art. 1422 c.c. - per le conseguenti azioni restitutorie; donde, appunto, la già richiamata necessità, d'individuare il dies a quo del termine di prescrizione decennale applicabile, in casi come questi, alla *condictio indebiti*.

Nel caso in esame, tuttavia, alla luce del quesito posto al Ctu e in forza del sistema di calcolo da questi adottato con applicazione del criterio di cui all'art. 1194 c.c., il termine prescrizionale non incide (Ctu Pagina 10, accensione rapporto 13 novembre 1998, atto di citazione notificato 20.7.2009)sulla quantificazione dell'indebito.

La banca deve quindi essere condannata al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 16.311,99, indicata alla pagina 27 della CTU, le cui risultanze sono interamente richiamate, in quanto piive di vizi logici e non contestate dalle parti, oltre interessi legali dalla data della domanda , non essendo provata la malafede della parte convenuta.

2. **commissione di massimo scoperto**

Parte convenuta eccepisce la tardività delle domanda di nullità della pattuizione della clausola relativa a tale commissione.

L'eccezione è infondata e deve essere respinta in quanto la domanda della parte attrice era la esatta quantificazione di quanto dovuto alla Banca con

esclusione delle somme indebitamente percepite.

Peraltro per costante giurisprudenza è rilevabile d'ufficio, anche in sede di gravame, la nullità di clausole contrattuali, quando il giudice debba utilizzare il titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa, come nel caso in esame(Sent. Cass. nr 23974 del 25/11/2010).

Nel contratto in esame la pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto è la seguente" *commissioni di massimo scoperto: 0.125%"*, senza alcun riferimento agli elementi di tempo e di quantità su cui applicare tale percentuale.

Secondo i principi generali sulla determinazione o determinabilità dell'oggetto del contratto (art. 1346 c.c.) l'obbligo della forma scritta può essere soddisfatto, oltre che con l'indicazione in cifre del tasso di interesse, anche mediante il richiamo per iscritto a prestabiliti criteri o elementi estrinseci obiettivamente individuabili che consentano la concreta determinazione del tasso convenuto; cioè, è sufficiente che le parti determinino "per relationem" il tasso di interesse- o della commissione - , dovendosi ammettere la "relatio" nei contratti formali (Cass. 21/06/2002, n. 9080; Cass. 11/08/1998, n. 7871; Cass. 03/02/1994, n. 1110, in motivazione).

Nel caso in esame nel contratto non è determinabile a priori la misura complessiva dell'importo della commissione per le operazioni effettuate oltre il massimo scoperto in quanto è indicata una mera cifra espressa in misura percentuale senza alcun riferimento all'importo su cui tale percentuale dovrebbe essere applicata (a partire da quale somma e con quale criterio) e per quanto tempo.

Si tratta quindi di una pattuizione del tutto generica e insufficiente in quanto non consente di stabilire a quali previsioni in concreto (di volta in volta) abbiano inteso riferirsi le parti (Cass. 18/04/2001, n. 5674).

La violazione dell'obbligo della forma scritta comporta nullità della clausola.

Non è dubbio che la commissione non sia dovuta se non è espressamente e legittimamente pattuita - ovverosia con indicazione delle modalità e dei criteri obiettivi idonei ad assicurarne la conoscibilità e determinabilità al momento in cui il contratto è stato concluso - e comunque oltre i limiti di quanto stabilito nel contratto;essendo indeterminati i criteri di applicazione della commissione di massimo scoperto, come sopra indicato, la clausola è nulla, e va pertanto disapplicata, per essere l'oggetto dell'obbligazione indeterminato ed indeterminabile.

La Ctu, sulle cui risultanze le parti non hanno sollevato alcuna contestazione, ha accertato che con l'esclusione della commissione di massimo scoperto il saldo del conto corrente nr. 15680/4 al 10.10.2006 era pari ad un attivo in favore del correntista pari a € 827,77=;oltre interessi legali dal giorno della domanda ex art. 2033 c.c. non essendo provata né dedotta la malafede dell'accipiens.

5. SPESE DI LITE

Seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le spese di Ctu devono essere poste a carico della parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, [redacted] (1) definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1)dichiara indebitamente percepita da [redacted] la somma di € 16.311,99, a titolo di capitalizzazione trimestrale e conseguentemente dichiara tenuta e condanna [redacted] al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 16.311,99= oltre interessi legali dalla data della notifica dell'atto di citazione della presente causa al saldo;

2)dichiara la nullità della clausola del contratto di conto corrente [redacted] relativa alla commissione c.u. e conseguentemente dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 827,77= oltre interessi legali dalla data della notifica dell'atto di citazione del presente giudizio al saldo;

3)dichiara tenuta e condanna [redacted] al pagamento delle spese processuali della parte attrice, e per essa al difensore antistatario, che liquida in € 2.740,00= per diritti; € 3.500,00= per onorari; € 500,00= per spese esenti; oltre iva e cpa sull'imponibile;

4)pone definitivamente a carico di [redacted] le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento.

Genova il 27.2.2011

Il Gi

dott.ssa Rosella Silvestri

(1) sta bene

8

Genova, 2-3-12

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Antonio CAVANNA